

*Le linee guida dell'ufficio del Registro imprese di Milano per il deposito degli atti in Cdc*

# Un finale senza crediti e debiti

## *Nei bilanci di liquidazione niente poste attive e passive*

DI CINZIA DE STEFANIS

Iscrizione all'ufficio del Registro imprese dei bilanci finali di liquidazione che documentano la conclusione di tutta la fase di liquidazione. In linea generale, quindi, non sono iscrivibili bilanci finali che riportino la contemporanea presenza di poste creditorie e debitorie, ovvero di poste attive e passive. In questi casi il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio e il controllo dell'ufficio può esplicitarsi nella segnalazione di questi aspetti che, se non regolarizzati, possono determinare il rifiuto di iscrizione. Queste le indicazioni operative contenute nella guida al deposito del bilancio finale di liquidazione (artt. 2492 - 2495 del codice civile) redatte dal conservatore dell'ufficio del registro delle imprese di Milano. Se un bilancio finale presenta solo poste iscritte nel passivo - perché tutto ciò che era possibile liquidare e monetizzare è stato liquidato ed è stato utilizzato per il pagamento dei creditori sociali - non vi sono elementi ostativi che impediscano l'iscrizione (del deposito) del bilancio nel registro delle imprese. Le operazioni di liquidazione si

possono ritenere concluse. Può essere «iscritto» anche il bilancio finale che contenga solo poste debitorie e, all'attivo, solo somme liquide da distribuire, siano esse sufficienti, o meno, a pagare i debiti sociali. In questo caso, infatti, l'attivo è liquidato e residua solo la materiale distruzione delle somme pro quota ai creditori sociali ed eventualmente ai soci. Allo stesso modo, è ovviamente iscrivibile anche il bilancio finale che presenti solo crediti o poste attive, incluse somme di danaro (e nessun cespite passivo). In questo caso i cespiti attivi, crediti compresi, andranno assegnati sulla base di quanto indicato nel piano di riparto. E' cura del liquidatore provvedere ai pagamenti e/o

alle assegnazioni in natura ai soci, ai sensi dell'articolo 2493 c.c. Se lo stato patrimoniale segnala la contemporanea presenza di crediti (di qualunque natura) e di debiti solo verso i soci oppure solo verso i soci e/o il liquidatore, il bilancio è comunque iscrivibile. In questo caso i soci (che sono anche creditori sociali) approvano il bilancio finale (espressamente o tacitamente) e la relativa nota integrativa/piano di riparto, in cui viene riportato che i debiti residui sono tutti riferibili ai soci stessi e/o al liquidatore. I soci-creditori sociali accettano, approvando il bilancio, che la liquidazione dei loro crediti avvenga con le modalità indicate nella nota integrativa/piano di riparto,

rimandando la liquidazione di qualche cespite a una fase successiva.

Lo stesso principio è applicabile ai crediti del liquidatore che ha redatto il bilancio finale e lo sottopone all'approvazione; espressa o tacita, dei soci.

La circostanza che i debiti indicati a bilancio siano riferibili ai soli soci (e/o anche al liquidatore) deve essere esplicitata nello stesso bilancio finale o nella nota integrativa. Può anche essere dichiarata dal liquidatore con le modalità ordinarie.